

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3276 del 12/06/2026
Oggetto	Importazione di rifiuti pericolosi da Repubblica San Marino - Notifica SM 1221
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3429 del 11/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno dodici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Reg. (CE) n. 1013/06 e Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero.

Notificatore: Igiene Ambientale Management s.r.l. - IAM s.r.l. via Fondo Ausa, 16 47899 – Serravalle (SM)

Notifica: n. SM 1221

Destinatario impianto intermedio: MONTIECO s.r.l. – Via 2 Giugno 11/b, 40011 Anzola Emilia (BO).

Destinatario impianto finale: ITELYUM REGENERATION S.p.A. – Stabilimenti di Via Tavernelle 19, 26854 Pieve Fissiraga (LO) o Via Monti Lepini 180, 03023 Ceccano (FR)

Allegati: Itinerario.

Approvazione della notifica n. SM 1221

I. Decisione

1. **La notifica SM 1221** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	13.02.05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Quantità totale:	250 tonnellate
Tipo di imballaggio:	9 Cisterna
Stato fisico:	Liquido

destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società MONTIECO s.r.l. – Via 2 Giugno 11/b, 40011 Anzola Emilia (BO), per essere sottoposti all'operazione di recupero R12, e al successivo impianto finale ITELYUM REGENERATION S.p.A., Via Tavernelle 19, Pieve Fissiraga (LO) o Via Monti Lepini 180, 03023 Ceccano (FR) per essere sottoposti all'operazione di recupero R9 è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06..

2. La presente decisione è valida fino al 17 MAGGIO 2027.
3. La presente decisione non è trasferibile.
4. La presente decisione è valida in combinazione con la decisione espressa dall'Autorità competente di spedizione; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di spedizione possono differire da quelle espresse nella presente decisione;
5. La notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della decisione.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n. 1013/06, sono di seguito indicate le condizioni:

1. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti e dalle copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1221.
3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto.
4. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti.
5. I rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o di incidenti; in tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate.
6. L'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: sgangemi@arpae.it - PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po, 5 | CAP 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

III. Avvertimenti

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento indicato in notifica.
2. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1013/06, se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
3. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CE n. 1013/06, il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova.
4. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento CE n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Regolamento CE n. 1013/2006.
5. Ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006, il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06, MONTIECO s.r.l., quale gestore dell'impianto intermedio, deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero, e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto recupero non intermedio (impianto finale). A tal fine dovranno essere trasmessi al notificatore ed alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18

e 19, dall'impianto finale gestito dalla società Itelyum Regeneration S.r.l.¹, che attesta l'avvenuta operazione di recupero finale.

7. Come indicato nel contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento CE n. 1013/2006:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale.
8. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto.
9. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento CE n. 1013/2006 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.
10. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento CE n. 1013/2006, è svincolata quando l'autorità competente che l'ha approvata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 6, o, se del caso, il certificato di cui all'articolo 15, paragrafo 5, per quanto attiene al recupero intermedio o allo smaltimento intermedio.

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione, Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San

¹ Presso gli stabilimenti di Via Tavernelle 19, 26854 Pieve Fissiraga (LO) o Via Monti Lepini 180, 03023 Ceccano (FR);

Marino ha trasmesso con nota del 04/05/2026 rep. n. TTR 2026/0416 U, il dossier di notifica acquisito agli atti con P.G. 80765 e P.G. 80782 del 04/05/2026.

In data 12/05/2026 è stata inviata al notificatore ed all'autorità di spedizione la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art 8 comma 2 del Regolamento CE n. 1013/06.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento CE n. 1013/2006 alle motivazioni dell'importazione espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di valida autorizzazione rilasciata con Delibera n. 16 del 29.03.2023 dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati.

L'impianto intermedio è in possesso di autorizzazione integrata ambientale rilasciata da Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con determina dirigenziale n. DET-AMB-2020-4914 del 16/10/2020.

L'importazione di rifiuti dalla Repubblica di San Marino alla Regione Emilia-Romagna è regolato da uno specifico accordo per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati ad operazioni di smaltimento/recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019².

In data 11/05/2026 sono state pagate, mediante sistema PagoPA, le spese amministrative di 438,97 €, per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia in conformità all'allegato 4 al DM 370/98.

Sulla base della documentazione presentata e delle motivazioni sopra richiamate, si propone l'autorizzazione scritta alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 2024/1157.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

² Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 con atto n° 2018/496,

Il Responsabile
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana³
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana
Ing. Leonardo Palumbo⁴

n. 1 allegato: Itinerario di trasporto

³ Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in "Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana".

⁴ Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, e la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nella nota precedente.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: sgangemi@arpae.it - PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po, 5 | CAP 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Allegato 3

Percorso previsto per la spedizione transfrontaliera SM1221 (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati)

1 PERCORSO PRINCIPALE

2 PERCORSO ALTERNATIVO

PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 138 – h. 1,32.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna

Uscita Autostrada: Bologna Borgo Panigale

Prosegui su SS 9 in direzione Via Emilia – uscita verso Anzola E/ Zona Industriale – svolta a sinistra per Via 2 Giugno

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

PERCORSO ALTERNATIVO



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo AUSA 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 155 – h. 2,45.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino – SS 16 e Via Ravennana/SS67 direzione SP45 Ravenna

Prendi tangenziale nord di Bologna a San Lazzaro di Savena da SP253

Continua su tangenziale nord in direzione Bologna

Prendi Via Emilia in direzione Via 2 Giugno – Anzola dell'Emilia

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.